

**Garanzie personali – fideiussioni bancarie – escussione – asserita falsità – effetti (cod. civ., artt. 1936 ss. )**

***Se, a fronte della richiesta di escussione della fideiussione, la Banca ne eccepisce la falsità, l'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione apposta sul documento fideiussorio esula dalle competenze dell'ABF (MDC).***

### **FATTO**

La società ricorrente riferisce di aver ricevuto due polizze fideiussorie, ciascuna di € 50.000,00, emesse in data 28/8/2014 da un intermediario poi incorporato nell'attuale resistente, a garanzia delle obbligazioni a carico di altra società commerciale.

Con nota del 20 gennaio 2020, a seguito del mancato adempimento da parte della società debitrice, richiedeva alla banca resistente l'integrale pagamento delle due polizze fideiussorie, per complessivi € 100.000,00. Tuttavia, la banca resistente con nota del 23 gennaio 2020 comunicava il diniego alla richiesta di pagamento, assumendo che non risultava emessa dall'intermediario da essa incorporato alcuna fideiussione nell'interesse della suddetta società debitrice né della società ricorrente.

Pertanto, la ricorrente chiede all'Arbitro di dichiarare che la banca resistente è tenuta al pagamento in proprio favore, in forza delle menzionate polizze fideiussorie, della complessiva somma di € 100.000,00.

L'intermediario ha presentato controdeduzioni nelle quali eccepisce in via preliminare che il ricorso sarebbe inammissibile dato che la domanda sarebbe tesa ad ottenere una pronuncia di condanna ad un facere infungibile o di tipo costitutivo che, in quanto tale, esula dai poteri dell'ABF.

Nel merito del ricorso, l'intermediario evidenzia che le due polizze fideiussorie sarebbero "false" e non sarebbero mai state emesse dall'intermediario incorporato né dallo stesso convenuto nell'interesse della summenzionata società commerciale, né a favore della società ricorrente. Il che risulterebbe documentalmente provato dalla circostanza che la carta intestata utilizzata dall'intermediario incorporato nella resistente per il rilascio di fideiussioni in favore dei clienti all'epoca dei fatti, di cui produce copia, era completamente diversa da quella di cui alle polizze fideiussorie dalla ricorrente. Le differenze tra i documenti in questione sarebbero "evidenti e palesi", risultando "rilevabili ictu oculi", senza necessità di particolare diligenza; fra l'altro, le relative intestazioni e le firme apposte nell'interesse della banca che, nel documento contraffatto, oltre ad essere non chiaramente intelleggibili, risulterebbero addirittura riferibili ad un non meglio identificato "Direttore", senza che dello stesso ne siano qualificati poteri e capacità di rappresentanza dell'Istituto; firme che, pertanto, sono sconosciute dalla convenuta.

Della falsità dei documenti l'intermediario avrebbe prontamente informato la ricorrente, non appena quest'ultima gli ha trasmesso le suddette fideiussioni dichiarando di volerle escutere.

Inoltre, la resistente eccepisce che la ricorrente non abbia dato evidenza dell'esistenza dei crediti nei confronti della società garantita, né di essersi attivata nei confronti di quest'ultima per ottenere il pagamento.

L'intermediario chiede pertanto all'Arbitro di dichiarare il ricorso irricevibile o infondato. In sede di repliche la ricorrente insiste nell'accoglimento della propria domanda ed osserva che la contestazione della resistente non sarebbe pertinente, dato che la carta intestata prodotta in comparazione dalla banca resistente riporterebbe una data risalente all'anno 2012, mentre le fideiussioni in questione sono state emesse nel 2014. Inoltre, sottoscrizione delle polizze sarebbe attribuibile ad un soggetto che effettivamente ricopriva la carica di "direttore" all'epoca dell'emissione delle polizze.

A sua volta, l'intermediario, nelle controrepliche, ribadisce le proprie richieste ed ha reso noto di aver presentato in data 18/6/2020 querela di falso dinanzi all'autorità competente verso le polizze fideiussorie in questione. Produce inoltre copia di altre lettere emesse dall'intermediario incorporato e risalenti all'anno 2014, tra l'altro identiche a quelle prodotte in sede di controdeduzioni risalenti all'anno 2012. Anche in questo caso, a suo avviso, emergerebbe una palese difformità con la carta intestata utilizzata per le polizze in questione.

## **DIRITTO**

La questione sottoposta all'Arbitro concerne il mancato pagamento, a seguito di richiesta di escussione presentata dalla ricorrente, di due fideiussioni bancarie: la ricorrente assume che le garanzie sono state validamente emesse da una banca poi incorporata nell'attuale intermediario convenuto; invece, l'intermediario contesta che i documenti sono radicalmente falsi.

Va respinta, innanzitutto, l'eccezione preliminare sollevata dall'intermediario, secondo cui la domanda sarebbe irricevibile perché tenderebbe ad ottenere una condanna ad un facere infungibile. Appare evidente, invece, come la domanda sia volta all'accertamento da parte del Collegio dell'obbligo dell'intermediario di pagare la somma richiesta in base all'escussione delle due fideiussioni e pertanto un eventuale accoglimento non darebbe luogo ad una pronuncia costitutiva.

Tuttavia, il Collegio ritiene di dover declinare d'ufficio la propria competenza a decidere il ricorso sulla base di un differente profilo, che attiene all'inidoneità del procedimento davanti all'ABF ad effettuare l'accertamento richiesto dal particolare oggetto della controversia.

Da quanto premesso risulta infatti chiaramente come l'intera vicenda ruoti intorno all'accertamento dell'autenticità della firma apposta sui documenti delle due fideiussioni.

Tuttavia, come più volte ribadito dalle decisioni dell'ABF (Collegio di Milano, decisioni n. 1434/2011 e n. 8935/2016), un tale genere di verifiche esula dalla competenza dell'Arbitro sulla base della normativa vigente. Ed invero, per accertare l'autenticità delle sottoscrizioni apposte sui documenti fideiussori, a fronte dell'inequivocabile contestazione del convenuto e alla non manifesta infondatezza degli elementi di fatto addotti dallo stesso, sarebbe necessario disporre d'ufficio una consulenza tecnica grafologica. Ma tale provvedimento istruttorio non può essere disposto dall'ABF, perché in base alle "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" l'Arbitro è tenuto a decidere esclusivamente "base della documentazione raccolta nell'ambito dell'istruttoria" (art. 8).

Ne consegue che l'Arbitro non può decidere in merito all'autenticità di una sottoscrizione disconosciuta in quanto non può svolgere le indagini indispensabili a tale accertamento. Su tali profili, perciò, non può che pronunciarsi la magistratura ordinaria, nell'ambito del procedimento di querela di falso avviato su impulso dell'intermediario resistente.

**P.Q.M.**

**Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile.**